

## Allegato C

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”)**

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO
<p>Art. 37</p> <p>Istituzioni scolastiche</p>	<p><i>Art. 37</i></p> <p><i>Istituzioni scolastiche</i></p>
<p>1. Qualora necessitino di risorse umane ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana e secondo le relative disponibilità.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla provincia e alla città metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.</p> <p>3. Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità complessivo di cui all' articolo 39, comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia e alla città metropolitana e proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1.</p>	<p><i>1. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito conferenza zonale, ovvero alla provincia e alla città metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.</i></p>
<p>Art. 38</p> <p>Comuni</p>	<p><i>Art. 38</i></p> <p><i>Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione</i></p>
<p>1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana e secondo le risorse disponibili.</p>	<p><i>1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le proposte di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa relative alle istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.</i></p> <p><i>2. La conferenza zonale, previa concertazione con i</i></p>

<p>2. La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zionali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.</p> <p>3. I piani di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome .</p> <p>4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39 bis e sono trasmessi alle province di riferimento e alla città metropolitana.</p>	<p><b><i>dirigenti delle istituzioni scolastiche, approva il piano annuale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 39 bis.</i></b></p> <p><b><i>3. Il piano di cui al comma 2:</i></b>  <b><i>a) esplicita gli esiti della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;</i></b>  <b><i>b) indica l'ordine di priorità delle proposte.</i></b></p> <p><b><i>4. Il piano approvato dalla conferenza zonale è trasmesso alle province di riferimento e alla città metropolitana.</i></b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p style="text-align: center;">Province e città metropolitana</p> <p>1. Ciascuna provincia e la città metropolitana provvedono alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell'ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.</p> <p>2. Le province e la città metropolitana approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo.</p> <p>3. I piani annuali di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome .</p> <p>4. Previa concertazione con le conferenze zonali, i piani delle province e della città metropolitana contengono l'ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l'intera rete scolastica provinciale e metropolitana anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome .</p> <p>5. I piani delle province e della città metropolitana sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all' articolo 39 bis ; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p style="text-align: center;"><b><i>Province e città metropolitana</i></b></p> <p><b><i>1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo di istruzione e le conferenze zonali approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 39 bis.</i></b></p> <p><b><i>2. Alla concertazione di cui al comma 1 partecipano un rappresentante dei centri per l'impiego e un rappresentante delle camere di commercio, al fine di supportare gli enti locali nelle scelte relative alla programmazione dell'offerta formativa.</i></b></p> <p><b><i>3. I piani di cui al comma 1:</i></b>  <b><i>a) esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;</i></b>  <b><i>b) indicano l'ordine di priorità delle proposte.</i></b></p> <p><b><i>4. Le province e la città metropolitana trasmettono alla Regione i piani di cui al comma 1 unitamente ai piani delle conferenze zonali, in merito ai quali evidenziano eventuali priorità.</i></b></p>

<p style="text-align: center;">Art. 39 bis Regione</p> <p>1. La Regione, sentito il Comitato di coordinamento istituzionale, definisce i criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell'ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:</p> <p>a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;</p> <p>b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana.</p> <p>2. La Giunta regionale provvede alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani delle province e della città metropolitana.</p> <p>3. Ai fini dell'elaborazione del piano, di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica previamente:</p> <p>a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;</p> <p>b) che i piani delle province e della città metropolitana rispettino i criteri di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 39 bis Regione</i></p> <p><b><i>1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica con modalità che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualità omogenea su tutto il territorio regionale.</i></b></p> <p><b><i>2. La Giunta regionale approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nei piani delle conferenze zonali, delle province e della città metropolitana verificando la conformità agli indirizzi di cui al comma 1.</i></b></p> <p><b><i>3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emerga la non conformità di proposte agli indirizzi di cui al comma 1, ne è data comunicazione agli enti proponenti, che provvedono ai necessari adeguamenti.</i></b></p> <p><b><i>4. Il mancato adeguamento da parte degli enti interessati comporta una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione, secondo le modalità previste negli indirizzi di cui al comma 1.</i></b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 66 decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.</p> <p>1. La Regione nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.</p> <p>2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:</p> <p>a) un presidente, individuato dalla Regione;</p> <p>b) due esperti di settore individuati, in base al settore economico e all'ambito professionale cui la qualifica professionale fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con le modalità di cui al comma 5;</p> <p>c) un componente designato dall'organismo formativo tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.</p> <p>1. La Regione nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.</p> <p>2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:</p> <p>a) un presidente, individuato dalla Regione;</p> <p>b) due esperti di settore individuati, in base al settore economico e all'ambito professionale cui la qualifica professionale fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con le modalità di cui al comma 5;</p> <p>c) un componente designato dall'organismo formativo tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto</p>

svolto unicamente funzioni amministrative, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.

3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:

- a) un presidente, individuato dalla Regione;
- b) un esperto di settore individuato, in base al settore economico e all'ambito professionale cui il certificato delle competenze fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della **Giunta regionale**.

4. Il presidente della commissione, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi istituiti con modalità stabilite con deliberazione della **Giunta regionale**.

5. Con deliberazione della **Giunta regionale** sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco degli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) nonché i criteri di individuazione ed accesso, che devono tener conto:

- a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;
- b) dell'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.

6. Nel caso di mancanza di disponibilità degli esperti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

7. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

8. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui al comma 4:

- a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
- b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 2, lettera b).

9. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

10. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

unicamente funzioni amministrative, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.

3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:

- a) un presidente, individuato dalla Regione;
- b) un esperto di settore individuato, in base al settore economico e all'ambito professionale cui il certificato delle competenze fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della **Giunta regionale**.

4. Il presidente della commissione, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato ***tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza*** oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi istituiti con modalità stabilite con deliberazione della **Giunta regionale**.

5. Con deliberazione della **Giunta regionale** sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco degli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) nonché i criteri di individuazione ed accesso, che devono tener conto:

- a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;
- b) dell'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.

6. Nel caso di mancanza di disponibilità degli esperti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

7. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

8. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui al comma 4:

- a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
- b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 2, lettera b).

9. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

10. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.